quanto previsto dal protocollo di diagnosi e follow up, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel febbraio 2007 per il trattamento e follow up della celiachia;

a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, anche a seguito della presentazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo concernente gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali, continui a tutelare la sicurezza del prodotto rivolto ai celiaci, per la produzione, notifica delle etichette e piano di campionamento di controllo, e mantenga anche il registro nazionale degli alimenti, quale unica fonte per l'erogazione gratuita, anche con l'attuazione della revisione del registro già discussa ai tavoli tecnici del Ministero della salute.

Approvazione della legge.

ART. 1. (Modifica all'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123).

1. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, in particolare, l'obbligo di effettuare nella scuola primaria test diagnostici nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni ».

ART. 2. (Modifica all'articolo 3 della legge 4 luglio 2005, n. 123). Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 4 luglio 2005, n. 123, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *c-bis*) effettuare nella scuola primaria i test diagnostici obbligatori cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), assicurando l'erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine in favore dei bambini risultati positivi a tali test ».

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO MANUELA GHIZZONI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 1574-A

MANUELA GHIZZONI, Relatore per la maggioranza. Onorevoli colleghi, signor Presidente, finalmente un provvedimento

che si occupa specificamente di scuola, università e ricerca è stato esaminato nella sua sede naturale, cioè in Commissione Cultura.

Se percepisce un senso di stupore è perché da anni, da troppi anni, misure destinate ad incidere sul sistema pubblico della conoscenza, spesso con approcci settoriali o scoordinati, sono state approvate in leggi omnibus, con il principale obiettivo di ridurre il bilancio a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con l'esito che è stato ricordato nel rapporto dell'allora ministro Giarda del 2012 e cioè che « La spesa del MIUR si è ridotta nell'ultimo triennio di 3,5 miliardi, di cui 2,2 nella scuola e quasi 1 nell'università » e, per gli ultimi due decenni, rilevava « una forte caduta della quota della spesa pubblica per l'istruzione, dal 23,1 per cento al 17,7 per cento del totale, con una corrispondente caduta della quota sul PIL ».

L'istruzione è stato, insieme a quello dell'ordine pubblico e della sicurezza, l'unico settore della spesa pubblica in contrazione, calando del -5,4 per cento, in netta controtendenza con le scelte degli altri paesi europei e dell'OCSE in periodi di crisi.

È dunque ipocrita interrogarsi sulle performance deludenti nelle analisi internazionali del nostro sistema formativo. Sappiamo bene che la spesa pubblica non è necessariamente sinonimo di qualità e sviluppo, ma certamente non lo sono nemmeno i tagli lineari che si abbattono anche sui comportamenti virtuosi e sulle buone prassi senza certezza di efficacia sugli sprechi.

Va dato quindi atto al Governo Letta di avere emanato misure urgenti per far intraprendere al nostro Paese una politica di investimenti in favore del sistema pubblico della conoscenza.

Un investimento – uso non a caso questa parola – costituito sia da iniziative per il welfare studentesco, per le politiche professionali e per l'ambito educativo-didattico e organizzativo, sulla linea di idee

da tempo dibattute nella nostra commissione, sia da risorse finanziarie aggiuntive.

Risorse aggiuntive che assommano a 315 milioni per il 2014 e a oltre 390 milioni annui dal 2015 in poi. Tema, quello delle coperture, sul quale la commissione ha molto dibattuto senza trovare, al momento, una sintesi con il Governo; ma ho fiducia che il lavoro, al quale non ci sottrarremo nelle prossime ore, possa raggiungere un esito favorevole e il più ampiamente condiviso.

Ora, comunque, mi preme sottolineare che lo sforzo finanziario e di idee concretato nel decreto varato dal Governo non è sfuggito ai tanti e diversi soggetti ascoltati in audizione. Sebbene essi non si siano giustamente sottratti a segnalare le criticità contenute nel testo – molte delle quali risolte con emendamenti approvati in commissione – hanno comunque riconosciuto e apprezzato un'inversione di tendenza fatta di risorse e proposte nuove sulle quali mi soffermerò.

Dati gli accordi intercorsi con i gruppi parlamentari di ridurre il tempo degli interventi, mi permetta Presidente di chiedere già ora la pubblicazione dell'intera relazione in calce al resoconto della seduta, così che io possa limitarmi ad esporne in Aula la sola premessa, che raccoglie i tratti salienti del provvedimento, soprattutto alla luce delle modifiche apportate durante l'esame in commissione, avvenute a seguito del meticoloso lavoro svolto da tutti i gruppi, che qui voglio ringraziare per la passione e la determinazione con la quale hanno atteso all'esame del provvedimento.

Desidero altresì ringraziare il presidente on. Galan per la fiducia che voluto raccordarmi affidandomi, in sua vece, il ruolo di relatrice del provvedimento.

Il decreto prevede come primo nucleo di disposizione quelle relative al welfare degli studenti, con l'incremento di 15 milioni per le spese di trasporto degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e di 3 milioni per l'assegnazione di premi di merito artistico per gli studenti AFAM.

Si potenzia altresì l'offerta formativa con ulteriori 3 milioni di finanziamento che permetteranno alle scuole di costituire ed aggiornare laboratori tecnico-scientifici che utilizzino materiali innovativi, ed ancora, sempre alle scuole ma anche alle università ed alle accademie, consentiranno di avviare progetti didattici in collaborazione con musei e istituzioni culturali e scientifiche.

Ancora, si interviene per contenere il costo dei libri di testo sia modificando le regole per l'adozione sia mediante agevolazioni alle famiglie in difficoltà; per ciò che riguarda le regole si afferma la possibilità, in loco della già prevista obbligatorietà, dell'adozione dei libri di testo, stabilendo il principio che le risorse possano essere destinate all'utilizzo di materiali alternativi anche autoprodotti dalle scuole, mentre per l'acquisto di libri da dare in comodato alle famiglie in difficoltà si stanziano 2,7 milioni nel 2013 e 5,4 nel 2014.

Il tema della dispersione scolastica viene affrontato proponendo un programma di didattica integrativa anche attraverso il prolungamento dell'orario scolastico, soprattutto nelle zone di maggior evasione dall'obbligo, volto al rafforzamento delle competenze di base e rivolto a tutti gli ordini di scuola.

Già dall'anno scolastico in corso le scuole potranno potenziare le attività di orientamento. Il provvedimento, inizialmente rivolto all'ultimo biennio della secondaria superiore, è stato esteso anche all'ultimo anno della secondaria inferiore, cioè ad entrambi i momenti cruciali in cui gli studenti effettuano una scelta determinante per il loro futuro formativo. A questo fine sono stati stanziati 1,6 milioni per il 2013 e 5 milioni per il 2014.

Con le disposizioni sinteticamente enunciate, si affrontano dunque i problemi più urgenti per offrire un concreto aiuto agli studenti ed alle famiglie, affinché a tutti vengano date reali opportunità per acquisire quelle competenze necessarie ad esplicare le proprie potenzialità individuali e a divenire cittadini consapevoli, favorendo al contempo il difficile compito

delle scuole che tutti giorni, in trincea, combattono contro la dispersione e l'abbandono.

Accenno qui a una norma importante che attiene all'edilizia scolastica. Di particolare valore è quanto previsto nell'articolo 10 per l'edilizia scolastica.

Con 40 milioni di euro all'anno per 30 anni si attiverà un mutuo di circa 800 milioni disponibili nel 2014.

Insieme con le regioni si concorderà quali interventi i comuni e le province realizzeranno.

Priorità verrà data alla sicurezza e dove sarà necessaria anche a nuovi edifici.

Vengo alle norme dedicate al personale scolastico.

Troppo a lungo si è pensato che per recuperare in qualità sarebbe stato necessario stornare risorse dal capitolo dei costi del personale nel bilancio del MIUR; troppo a lungo si è parlato della scuola come grande bacino occupazionale di dipendenti statali, trascurando che a loro è affidato il delicato compito di formare, educare, sostenere la libera espressione del pensiero e la crescita personale.

Ecco, anche in tal senso occorre cambiare passo e pensare al lavoro dei docenti e del personale della scuola come ad una risorsa da coinvolgere e da valorizzare.

Nelle linee programmatiche presentate dal Ministro Carrozza questo tema assume una nuova centralità, diventa leva di crescita degli standard qualitativi e non più costo da comprimere. Al contempo in esse si coglie la volontà di innovare ogni ambito della professione docente: dal reclutamento alla formazione in servizio, dall'esercizio della professione a nuove modalità di organizzazione del lavoro.

In coerenza con quanto delineato, il decreto affronta quindi alcune emergenze che attengono al personale della scuola, quale quella del reclutamento dei Dirigenti Scolastici, i cui, ultimi, travagliati iter concorsuali hanno prodotto incertezze e rallentamenti nella stessa conduzione delle Istituzioni Scolastiche.

Inoltre, grazie al lavoro attento e tenace della commissione, sulla dolorosa questione del personale inidoneo all'esercizio della funzione docente, si è giunti a ristabilire un principio: la prevalenza della tutela della salute e della dignità professionale sul fattore di contenimento della spesa.

Ma si affronta anche un nodo strutturale e cruciale come quello di garantire stabilità agli organici: il piano triennale disposto dal decreto consentirà di assumere personale scolastico a tempo indeterminato su posti in organico di diritto.

È poi particolarmente positivo che il decreto preveda l'immissione in ruolo di 26.000 docenti specializzati sul sostegno, ambito nel quale si era duramente abbattuta la precedente scure dei tagli: questa misura, infatti, dispone il graduale ripristino degli organici del sostegno esistenti al 2008.

Come pure significativa è l'attenzione al bisogno di formazione in servizio dei docenti, soprattutto finalizzato a sostenere, in particolare, il difficile lavoro dei docenti impegnati in aree con forti criticità, espresse – ad esempio – da alti tassi di abbandono scolastico, da alte concentrazioni di alunni con bisogni educativi speciali o da una elevata presenza di alunni migranti.

Vengo ora alle principali misure in favore di AFAM, ricerca e diritto allo studio. Da registrare positivamente il fatto che con questo decreto il Governo Letta interrompe la lunga e colpevole disattenzione della politica nei confronti dell'alta formazione artistica e musicale.

Infatti, grazie alle norme contenute nel decreto e alle modifiche introdotte dalla commissione trovano risposta positiva alcune delle attese dei docenti precari che da anni operano nelle Istituzioni e si dà un concreto segnale di attenzione – atteso dal 2007 – agli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati e alle accademie storiche non statali, per i quali è messo a disposizione un fondo per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie in cui versano tali istituti.

La commissione è intervenuta anche sulla questione di maggiore risonanza sui media: l'abolizione del « bonus maturità » per l'accesso ai corsi di laurea con numero

programmato. La modifica, approvata all'unanimità grazie ad una proficua interlocuzione con il Governo salvaguarda da un lato i diritti di tutti gli studenti che già frequentano i corsi di laurea ma, con un intervento di sanatoria valido solo per l'anno accademico 2013/14, consente altresì l'immatricolazione in soprannumero a quegli studenti che sarebbero stati ammessi, in base ai risultati conseguiti al test, se il bonus non fosse stato abrogato negli stessi giorni in cui si tenevano le prove di ammissione. Quel che è comunque certa è l'urgenza di una riflessione meno estemporanea sull'accesso programmato ai corsi di laurea e sulle modalità di ammissione, riflessione che non può che essere collegata a scelte strategiche di fondo: sul diritto all'istruzione, sulla flessibilità della formazione post-secondaria, sul legame formazione-lavoro.

Passando al tema « ricerca », mi soffermo sulle disposizioni relative al personale precario.

Esprimiamo apprezzamento per l'assunzione in cinque anni di 200 ricercatori precari e la proroga degli attuali contratti a tempo determinato in favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che soffre di un'endemica precarietà del personale. Ma l'apprezzamento è mitigato dal limitato raggio d'azione della norma che non ha permesso di raccogliere le istanze degli altri enti di ricerca, che pur conoscono estesi fenomeni di precarietà del personale, alle quali neppure il recente decreto sulla razionalizzazione nella pubblica amministrazione ha dato risposta.

Per gli enti e per gli Atenei, quindi, resta ora la possibilità disposta dall'articolo 23 di attivare contratti a tempo determinato purché non ricadano su fondi ordinari; questa norma è certamente positiva perché consente di non espellere dal sistema giovani di talento che fanno buona ricerca e didattica, ma dall'altra li trattiene in una condizione di stabile precarietà! Un paradosso, purtroppo, che siamo chiamati a sciogliere, Governo e Parlamento, per la responsabilità che portiamo sulle spalle di non tradire la fiducia dei giovani, nel futuro.

E vengo all'ultima questione, quella relativa al diritto allo studio universitario, nella consapevolezza che ogni intervento in questo ambito sia un passo compiuto contro l'ineguaglianza e verso il progresso e lo sviluppo, anche in termini di PIL come ci insegna il premio nobel Stiglitz. Riteniamo positiva l'approvazione dell'emendamento che sterilizza per il prossimo anno accademico eventuali aumenti della tassazione e della contribuzione studentesca: un anno che il Parlamento dovrà mettere a frutto per approvare una legge che definisce i criteri nazionali affinché le tasse universitarie siano ispirate ai principi di equità e di progressività.

Riteniamo ugualmente positiva l'approvazione dell'emendamento, avvenuta stamane in commissione, che stabilizza a 150 milioni, rispetto ai 100 previsti dal decreto, la capienza del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Si tratta di una norma importante perché è la prima volta che il governo dà certezza nel tempo alla consistenza del Fondo.

Conosco le obiezioni che le opposizioni faranno a questa affermazione, nei confronti delle quali mi permetto di giocare in anticipo dicendo: un primo passo per il diritto allo studio è compiuto, insieme possiamo fare gli altri passi, necessari a dare una risposta a tutti i ragazzi meritevoli anche se privi di mezzi e a cancellare l'inganno dei cosiddetti idonei senza borsa.

Concludo la mia premessa con una riflessione, che è anche un invito che desidero rivolgere in particolare alle forze di opposizione, che ringrazio nuovamente per il comportamento costruttivo che hanno contribuito a determinare durante la discussione in commissione, testimoniato dall'approvazione unanime di numerosi emendamenti, presentati sia dall'opposizione sia dalla maggioranza.

Questo decreto è stato emanato in un momento molto difficile per il Paese, perché stiamo vivendo un passaggio epocale soprattutto dal punto di vista economico e sociale: siamo infatti, come scrive Nicola Cacace « il Paese più vecchio del mondo (età media 45 anni) con la disoccupazione

giovanile più alta d'Europa (oltre il 30 per cento contro il 20 per cento europeo); siamo il Paese europeo con meno laureati eppure abbiamo il più alto livello di laureati disoccupati o sottoccupati. E siamo un Paese "congelato" perché da tempo la scuola non è più quell'ascensore sociale di cui si è favoleggiato a lungo: oggi solo il 10 per cento dei figli di operai diventa professionista, mentre il 45 per cento dei figli di medici sono medici, di architetti sono architetti, di ingegneri sono ingegneri. »

E a nessuno di noi sfugge il fatto che il nostro sistema di conoscenza ha molto a che fare con la situazione sintetizzata da Cacace. E quindi anche gli effetti dispiegati dal decreto in esame incideranno su quella paralisi sociale che attanaglia il Paese.

Comprendo pertanto le attese, le molte attese riposte in questo decreto, e che per le opposizione non sono state tutte adeguatamente evase, ma credo al contempo che non si possa chiedere ad un provvedimento di misure urgenti, forzatamente circoscritte ancorché pensate con un approccio sistemico, di risolvere in un solo colpo tutti i problemi della scuola, dell'università e della ricerca.

Metteremo a segno un primo obiettivo con l'approvazione del decreto, come modificato in Commissione: altri ne restano da fare, lo sappiamo, ma saranno tanto più efficaci se frutto di un lavoro condiviso.

Passo ora ad una disamina puntuale dei 31 articoli di cui è composto il decretolegge dando conto delle più rilevanti modifiche intervenute durante l'esame in sede referente.

L'articolo 1, modificato, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, in possesso di condizioni economiche individuate sulla base dell'ISEE, abbiano esigenza di servizi di trasporto.

Rispetto al testo del decreto-legge, durante l'esame in sede referente sono stati eliminati il riferimento al requisito del merito negli studi, nonché il riferimento ad esigenze di servizi di ristorazione.

Inoltre, confermando che la ripartizione delle risorse fra le regioni è demandata ad un decreto MIUR-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è stato previsto che lo stesso sia emanato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (e non entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L). I contributi erogati dalle regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno.

L'articolo 2, modificato, incrementa di 137,2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni così che sommati ai 12,8 milioni attualmente previsti a bilancio il ... porta complessivamente a 150 milioni. Le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo sono escluse dal patto di stabilità interno. Durante l'esame in sede referente è stata, inoltre, inserita la previsione secondo cui, dal 2014, secondo modalità da definire con DM - per la cui emanazione non è previsto un termine il MIUR invia a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, anche attraverso il portale telematico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, nonché gli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.

La previsione deve essere coordinata con quella di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), citato.

Quest'ultimo, infatti, prevede la realizzazione di un portale telematico attraverso il quale gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado possono chiedere di ricevere sul proprio indirizzo di posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento (che, peraltro, in base alle modifiche apportate al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 8 riguardano anche gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado) e le modalità di

accesso agli interventi regionali per il diritto allo studio, di cui al decreto legislativo 68/2012.

Ulteriori contenuti inseriti nel corso dell'esame in sede referente hanno riguardato: una modifica all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 68/2012, in materia di pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari da parte degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, che si iscrivono a un anno di corso successivo al primo: tale modifica deve peraltro deve essere chiarita, perché il primo e il secondo periodo appaiono contraddittori; la previsione che, per l'a.a. 2013/2014, il disposto di cui all'articolo 5, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 306/1997, in base al quale l'incremento della contribuzione studentesca non può essere maggiore dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, riguarda gli studenti in corso il cui ISEE familiare non superi euro 80.000: in altre parole le tasse e la contribuzione studentesca sono sterilizzate; la specifica in base alla quale il livello minimo fissato per la contribuzione da parte delle regioni al finanziamento delle borse di studio in favore degli studenti universitari (pari al 40 per cento dell'assegnazione relativa al Fondo integrativo statale) è da considerarsi al netto del gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio.

L'articolo 3, modificato, dispone l'erogazione di premi - e non più di borse di studio, come previsto nel testo del decretolegge - a favore degli studenti iscritti, nell'a.a. 2013-2014, presso le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), cumulabili con le borse di studio di cui al decreto legislativo 68/2012. A tal fine, si autorizza, per l'anno 2014, una spesa che, nel corso dell'esame in sede referente, è stata ridotta da 6 a 3 milioni di euro (a fronte degli interventi disposti all'articolo 19). Durante l'esame in sede referente è stato anche specificato che i bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo « a Piani nazionali di ricerca » e iniziative nazionali di promozione del settore Afam. Sembrerebbe opportuno sostituire le parole « a Piani nazionali di ricerca » con le parole « a progetti di ricerca di rilevanza nazionale », poiché nel settore AFAM non risulta l'esistenza di Piani nazionali di ricerca.

L'articolo 4, modificato, estende il divieto di fumo alle aree all'aperto delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. Inoltre, introduce il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi, nonché nelle aree all'aperto, di pertinenza delle stesse istituzioni, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. Rispetto alle previsioni recate dal decreto-legge - che faceva riferimento alle istituzioni scolastiche statali e paritarie - durante l'esame in sede referente si è così ampliata la platea dei destinatari, comprendendo anche le istituzioni regionali che erogano istruzione e formazione professionale (v. articolo 2, comma 1, lettera d), L. 53/2003). Per la violazione dei divieti è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Durante l'esame in sede referente è stato anche disposto che il personale incaricato dal dirigente scolastico di assicurare l'osservanza del divieto di fumo non può rifiutare l'incarico se non per documentata incompatibilità. Mentre il comma 1, come modificato, fa riferimento alle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, il comma 1-bis fa riferimento (solo) alle istituzioni scolastiche. Inoltre, è stato disposto che i proventi delle sanzioni comminate in caso di violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche sono versati all'entrata del bilancio dell'istituzione scolastica che ha contestato la violazione (e non più, come nel testo del decreto-legge, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute), per essere poi utilizzate per attività formative finalizzate all'educazione alla salute. Si segnala che nel comma 4, come modificato, si fa

riferimento solo alle istituzioni scolastiche: tuttavia, il comma 2 fa riferimento anche ai centri per l'impiego e ai centri di formazione professionale. Non è, dunque, chiara la destinazione dei proventi in questione nel caso di violazioni accertate in tali sedi.

L'articolo 4, inoltre, dispone l'elaborazione di programmi di educazione alimentare nelle scuole al fine di favorire il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli - com'è stato specificato in sede referente - locali, stagionali e biologici. Durante tale esame è stato aggiunto, inoltre, che, per l'elaborazione dei programmi, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può collaborare con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale. La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto interministeriale, per la cui emanazione non è fissato un termine. Durante l'esame in sede referente sono stati, infine, inseriti ulteriori contenuti, riguardanti: le gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti nelle strutture che abbiano come utenti soggetti fino a 18 anni di età: l'elaborazione di ulteriori programmi di educazione alimentare al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare; la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

L'articolo 5, modificato, reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare: è introdotta, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, un'ora (settimanale) di insegnamento di «geografia generale ed economica » in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3,3 mln per il 2014 e di euro 9,9 mln a decorrere dal 2015; si prevede la pubblicazione, da parte del MIUR, entro il 30 ottobre 2013, di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti

della scuola e la fruizione del patrimonio culturale. La definizione di criteri e modalità di selezione dei progetti è demandata ad un decreto MIUR-MIBACT, per la cui emanazione non è previsto un termine. A tal fine, è autorizzata la spesa di 3 mln di euro per il 2014. Occorre coordinare il settimo periodo, nel quale si continua a fare riferimento solo alle accademie di belle arti, con il secondo periodo, nel quale il riferimento a tali accademie è stato sostituito con quello a tutte le istituzioni AFAM. In assenza di coordinamento, infatti, tutte le istituzioni AFAM potrebbero partecipare al concorso ed elaborare i progetti, ma solo i docenti delle accademie di belle arti potrebbero realizzarli; a decorrere dall'a.s. 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l'arricchimento l'ampliamento dell'offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi. Le modalità applicative sono demandate ad un decreto del MIUR, per la cui emanazione non è previsto un termine. Durante l'esame in sede referente sono stati, infine, inseriti ulteriori contenuti, riguardanti: l'avvio del monitoraggio e della valutazione dei percorsi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, già previsti dai decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010, decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 e decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge, e la loro conclusione entro 12 mesi dall'avvio. I risultati rilevano per la ridefinizione di indirizzi, profili e quadri orari dei tre percorsi di studio; la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, della durata di tre mesi, prorogabili a otto. I progetti sono realizzati utilizzando docenti e personale

amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) inclusi nelle graduatorie provinciali. Al personale impegnato è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie; la definizione, con regolamento ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il regolamento ridefinisce anche le modalità di applicazione agli studenti impegnati in stage, tirocini o alternanza scuola-lavoro, delle disposizioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolo 6, modificato, reca disposizioni volte al contenimento della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo innanzitutto sulle regole per l'adozione dei libri di testo. In particolare, si stabilisce che: l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è facoltativa; il collegio dei docenti può indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) solo se questi rivestono carattere di approfondimento o monografico; per l'a.s. 2013-2014. non può essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali. Si prevede, inoltre, l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti in comodato d'uso. L'assegnazione di tali risorse è effettuata dal MIUR con proprio decreto (già adottato il 25 settembre 2013). Nel corso dell'esame in sede referente, in particolare, è stata estesa la validità delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 112/2008 (volte anch'esse al contenimento della spesa per libri scolastici) a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e, dunque, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali. È stata, invece, soppressa la previsione secondo cui costituisce illecito disciplinare l'esecuzione

da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria. Al comma 1-bis, il riferimento alle istituzioni scolastiche di cui ai titoli V e VI (della parte II) del decreto legislativo 297/2004 potrebbe non essere appropriato, dal momento che le denominazioni dei corsi di studio ivi presenti non tengono conto del riordino del sistema di istruzione secondaria superiore operato con i decreto del Presidente della Repubblica 87, 88 e 89 del 2010. Inoltre, il titolo VI reca anche disposizioni riguardanti Istituzioni ora rientranti nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale-AFAM, che, peraltro, hanno cessato di essere efficaci. Al comma 3, si valuti l'opportunità di fare riferimento anche alle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali.

L'articolo 7, modificato, prevede che nell'a.s. 2013/2014 è avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa riferito – a seguito delle specifiche inserite in sede referente - alle scuole di ogni ordine e grado finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza unificata (e non la Conferenza Stato-regioni, come nel testo del decretolegge), per la cui emanazione non è previsto un termine. Durante l'esame in sede referente, inoltre, sono state introdotte, sempre al fine di prevenire la dispersione scolastica, disposizioni per la promozione della pratica sportiva. In particolare, « si provvede alla possibilità » di inserire l'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurricolare. Agli oneri derivanti da tali previsioni – non quantificati - si provvede utilizzando quota parte dei fondi stanziati per il progetto di alfabetizzazione motoria nella scuola primaria promosso dal CONI e dal MIUR.

Poiché l'offerta formativa extracurricolare è rimessa all'autonomia di ciascuna istituzione scolastica, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire le parole « e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell'offerta formativa extracurricolare l'attività motoria » con le parole « e si promuove l'inserimento dell'attività motoria nella progettazione extracurricolare delle istituzioni scolastiche ».

L'articolo 8, modificato, intende potenziare le attività svolte per l'orientamento degli studenti delle scuole ai fini della prosecuzione degli studi: a tal fine, tra l'altro, a decorrere dall'a.s. 2013-2014, anticipa l'avvio dei percorsi di orientamento - finora previsti nel quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado - al quarto anno delle stesse, nonché, in base alle modifiche intervenute durante l'esame in sede referente, prevede il loro inserimento anche nell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado. A tali fini, si autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, da assegnare direttamente alle scuole. Durante l'esame in sede referente è stato precisato che, in presenza di alunni con disabilità certificata, sono previsti interventi specifici di orienta-

In considerazione del fatto che il comma 1 prevede, a seguito delle modifiche approvate durante l'esame in sede referente, che le iniziative di orientamento devono svolgersi anche nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado, occorrerebbe valutare la congruità del riferimento, che permane nel comma 2, alla « possibilità » di utilizzare le risorse anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Inoltre, al comma 1, il riferimento all'articolo 5 del decreto-legge 76/2013 non appare il più idoneo ad identificare la Garanzia per i giovani, che è prevista dalla Raccomandazione 2013/C 120/01, mentre, invece, l'articolo 5 citato ha solo istituito una struttura di missione per la sua attuazione.

L'articolo 8-*bis*, inserito durante l'esame in sede referente, dispone in materia di istruzione e formazione per il

lavoro. In particolare, prevede che i percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 76/2013 (L. 99/2013) - finalizzati alla realizzazione di tirocini formativi presso imprese o enti pubblici per gli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e di cui si stabilisce ora l'adozione entro il 31 gennaio 2014 - comprendono anche misure per: far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS).

A tale proposito si anticipa che i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 14, inseriti durante la sede referente, ad esclusione di quelle telematiche, e gli stessi ITS possono stipulare convenzioni con le imprese per la realizzazione di progetti formativi che prevedono lo svolgimento da parte dello studente di un periodo di formazione presso le aziende, sulla base di un « contratto di apprendistato ». Le convenzioni stabiliscono, fra l'altro, i corsi di studio interessati e il numero di crediti formativi riconoscibili ad ogni studente, entro un massimo di 60.

L'articolo 9, modificato, estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione per l'intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno, rinnovabile di anno in anno. In sede referente, in particolare, è stata specifica la possibilità di prolungare il permesso per ulteriori 12 mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto (c.d. permesso per attesa occupazione). Gli effetti della disposizione sono differiti all'adozione della normativa di attuazione, cui si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 10, modificato, reca disposizioni finalizzate a consentire alle regioni interessate la stipula di mutui trentennali per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica, nell'ambito della programmazione 2013-2015. I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Gli oneri di ammortamento sono a carico dello Stato. A tal fine, sono stanziati contributi per 40 mln di euro annui, per la durata dell'ammortamento, a decorrere dal 2015. Durante l'esame in sede referente è stato precisato che le rate di ammortamento dei mutui sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 75, L. 311/2004. L'individuazione delle modalità di attuazione è demandata ad un decreto adottato dal MEF, di concerto con il MIUR e il MIT, da adottare, come precisato durante l'esame in sede referente, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in conformità ai contenuti dell'intesa sottoscritta in Conferenza unificata il 1º agosto 2013. Sempre durante l'esame in sede referente è stato previsto l'invio ogni anno al Parlamento di una relazione interministeriale MIUR-MEF-MIT sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della relativa spesa. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione, devono essere richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti. Inoltre, con riferimento alla previsione, contenuta nell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 69/2013, in base alla quale i sindaci e i presidenti di provincia, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali. operano in qualità di commissari governativi, fino al 31 dicembre 2014, è stata inserita la specifica che ciò vale per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 (euro 100 mln per il periodo 2014-2016 da parte dell'INAIL) e 8-sexies (euro 150 mln dal Fondo speciale della

ricerca applicata), nella misura definita dal DPCM che definisce i poteri derogatori dei predetti commissari rispetto alla normativa vigente. Infine, l'articolo 10 include le spese sostenute in favore delle istituzioni AFAM e delle università tra le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali, purché finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'edilizia universitaria, all'ampliamento dell'offerta formativa.

L'articolo 10-bis prevede che, con proprio decreto, il Ministro dell'interno aggiorna la normativa tecnica antincendio per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari e individua le prescrizioni per l'adeguamento, da realizzare entro il 31 dicembre 2015.

L'articolo 10-ter prevede, fino al 30 giugno 2014, la possibilità di sottoscrivere in forma olografa le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, di cui alle delibere CIPE 32/2010 e 6/2012.

In luogo della « forma olografa » della sottoscrizione delle convenzioni, potrebbe essere opportuno fare riferimento alla possibilità che i rappresentanti legali delle amministrazioni sottoscrivano personalmente le convenzioni medesime. Infatti, nella normativa vigente il termine « olografo » è usato esclusivamente in riferimento al testamento e, comunque, a documenti redatti interamente di proprio pugno dal sottoscrittore.

L'articolo 11, non modificato, reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici e ai contenuti digitali.

L'articolo 12, modificato, interviene in materia di criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e per la sua distribuzione fra le regioni: in particolare, a seguito delle modifiche approvate nel

corso dell'esame in sede referente, l'applicazione della disciplina recata dall'articolo 19, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge 98/2011 (L. 111/2011) è stata limitata agli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, rinviando la definizione dei criteri a regime ad un decreto MIUR-MEF di natura non regolamentare, da emanarsi previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Sulla base di tale accordo, le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico.

Durante l'esame parlamentare è stato anche disposto che per le scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena. Infine, è stata soppressa la previsione in base alla quale la Scuola per l'Europa di Parma era inserita fra le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 13, modificato, è finalizzato ad assicurare l'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 76/2005, entro l'a.s. 2013-2014. Le modalità di integrazione sono definite prevedendo la funzione di coordinamento del MIUR e acquisendo il parere del Garante per la privacy. Durante l'esame in sede referente è stata disposta la trasmissione all'anagrafe delle diagnosi funzionali degli alunni disabili, prive di elementi identificativi, al fine di consentire il miglioramento dell'integrazione scolastica mediante l'assegnazione dei docenti di sostegno. Con decreto del MIUR, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L. 400/ 1988, previo parere del Garante, sono stabiliti i criteri e le modalità relativi all'accessibilità e alla sicurezza dei dati sensibili, comunque assicurando che nell'Anagrafe le diagnosi funzionali siano separate dagli altri dati.

L'articolo 14, modificato, elimina il divieto di costituzione di più di un Istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 5/2012 (L. 35/2012).

L'articolo 15, modificato, prevede: in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, la definizione, con decreto interministeriale, di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA (rappresentando, dunque, la prosecuzione di analogo intervento disposto per il triennio 2011-2013 con l'articolo 9, comma 17, del decretolegge 70/2011 - L. 106/2011). Per l'emanazione del D.I. non è previsto un termine; la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'a.s. 2013/2014. Al riguardo, durante l'esame in sede referente è stata introdotta la previsione secondo cui, dall'a.s. 2014/ 2015, il riparto dei docenti di sostegno è assicurato in maniera equa a livello regionale. Inoltre, si è disposto in materia di unificazione delle quattro aree disciplinari delle attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. In tal senso, nella XVI legislatura era stata approvata la risoluzione 8-00197; l'abrogazione, dal 1° gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute recata dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 95/2012 (L. 135/2012) e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1° gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, durante l'esame in sede referente, è stata introdotta, per i docenti dichiarati permanentemente inidonei alla propria funzione per motivi di salute dopo il 1º gennaio 2014, la possibilità di chiedere, in prima istanza, la dispensa dal servizio. Inoltre, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale - che, a seguito della modifica prima illustrata, diventa

una delle alternative – lo stesso personale può esser utilizzato per iniziative volte alla prevenzione della dispersione scolastica (incluse quelle di cui all'articolo 7 del decreto-legge), nonché per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti scolastiche: l'integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall'articolo 14, comma 14, dello stesso decreto-legge 95/2012. Al riguardo, durante l'esame in sede referente la nuova disciplina prevista dal decreto-legge è stata integrata prevedendo che ai docenti in questione è consentito anche permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010 e decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 (v. articolo 4, comma 3, e articolo 8, comma 7, dei due decreti del Presidente della Repubblica), se già utilizzati in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e ad invarianza finanziaria. Inoltre, durante l'esame in sede referente sono stati introdotti ulteriori contenuti, riguardanti, in particolare: la soppressione del limite temporale presente nell'ultimo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della L. 62/2000, in base al quale, fino alla conclusione di corsi abilitanti appositamente istituiti, nelle scuole dell'infanzia paritarie possono insegnare i docenti « in servizio » in possesso di diplomi conseguiti presso scuole o istituti magistrali.

Al riguardo si osserva che, se l'obiettivo è quello di consentire anche per il futuro ai soggetti in possesso dei suddetti titoli di studio di insegnare nelle scuole dell'infanzia paritarie, nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della L. 62/ 2000 occorre sopprimere le parole «in servizio»; per i docenti a tempo indeterminato, la riduzione (da 5) a 3 degli anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità necessari per la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia; la previsione che la normativa con cui è stato sancito il blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego per gli anni 2011-2013 non trova applicazione nei confronti del personale ATA, con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

L'articolo 16, modificato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione obbligatoria del personale scolastico. In base alle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente, le attività sono rivolte, in particolare, alle zone ad alto rischio socioeducativo (mentre è stato eliminato il riferimento alle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti, presente nel testo del decreto-legge), ed è stato ampliato il novero degli obiettivi: in particolare, puntualizzando che il rafforzamento delle conoscenze e competenze degli alunni è finalizzato anche a migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI, è stato specificato che le attività mirano anche all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, delle competenze relative alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua seconda (in particolare nelle aree a forte concentrazione di immigrati), nonché di quelle relative all'educazione all'affettività e al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere. Con riferimento ai bisogni educativi speciali, è stato, altresì previsto che, in via sperimentale per l'a.s. 2014-2015, i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno in tale situazione, devono partecipare ad almeno un corso di formazione. A tal fine, è stata disposta un'autorizzazione di spesa specifica, pari a 5 milioni di euro annui dal 2013. Fatta salva la necessità di un miglior coordinamento fra il comma 1 e il comma 1-bis, poiché in entrambi si fa riferimento a iniziative formative per i bisogni educativi speciali, al comma 1-bis l'autorizzazione di spesa è prevista in termini annui - peraltro, a decorrere dal 2013 - mentre, invece, la partecipazione alle iniziative di formazione è prevista, in via sperimentale, solo per l'a.s. 2014-2015.

La definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative è demandata ad un decreto del MIUR, per la cui emanazione non è previsto un termine. Durante l'esame in sede referente è stato specificato che le convenzioni cui si può ricorrere per l'organizzazione e gestione in questione possono essere stipulate, oltre che con università statali e non statali (come prevede il decreto-legge), anche con associazioni professionali accreditate dal MIUR. Inoltre, è stato disposto che il medesimo decreto disciplina anche lo svolgimento di iniziative di formazione dei docenti all'interno di aziende, finalizzate a favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'articolo 16 prevede anche, in via sperimentale per il 2014, l'accesso gratuito dei docenti - di ruolo e con contratto a termine, come precisato durante l'esame in sede referente - ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro. La definizione delle modalità di fruizione del servizio è demandata ad un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 17, modificato, prevede: nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Durante l'esame in sede referente è stato modificato il requisito dell'anzianità necessaria per la partecipazione al concorso per l'accesso al corsoconcorso, facendo riferimento ad « un'anzianità complessiva nel ruolo di almeno cinque anni » (invece che al requisito di un « periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni dopo la nomina in ruolo »). La definizione delle modalità applicative è demandata ad un DPCM, da adottare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge, che, come disposto sempre durante l'esame in sede referente, dovrà anche prevedere l'adeguamento dell'organizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione. Durante l'esame in sede refe-

rente è stato anche disposto che, contestualmente al concorso (rectius: corsoconcorso) nazionale, si svolge un corsoconcorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, bandito dall'Ufficio scolastico regionale competente; - per il solo a.s. 2013-2014, una deroga alla normativa vigente in materia di esoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, nelle scuole affidate in reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l'iter dei concorsi per dirigente scolastico, nonché la possibilità di nomina dei vincitori degli stessi concorsi durante l'anno scolastico; - in caso di rinnovo delle procedure concorsuali per dirigente scolastico bandite nel 2011 (precisazione intervenuta durante l'esame in sede referente), annullate a seguito di pronunce giurisdizionali, la possibilità, qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 300 unità (anziché 500), di costituire sottocommissioni, cui non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100. Con riferimento a tali procedure concorsuali, durante l'esame in sede referente è stato anche disposto che le relative graduatorie regionali sono « trasformate in graduatorie ad esaurimento » e che esse conservano la loro validità fino all'assunzione di « tutti i vincitori », che dovrà avvenire, fatta salva la disciplina autorizzatoria vigente, prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso. Al riguardo occorre un chiarimento perché, mentre il primo periodo prevede l'esaurimento delle graduatorie (nelle quali sono presenti vincitori e idonei), il secondo periodo prevede che le stesse graduatorie rimangono valide fino all'assunzione dei (soli) vincitori. Ulteriori disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente riguardano: - il conferimento di incarichi di presidenza per il solo a.s. 2013/2014 nelle regioni in cui il concorso è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale. Gli incarichi sono conferiti, a domanda, a quanti abbiano superato tutte le prove del concorso e cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del titolare. Al riguardo, visto il riferimento all'articolo

1-sexies del decreto-legge 77/2005 (L. 43/ 2005), che ha stabilito che, a decorrere dall'a.s. 2006-2007, non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti, e che i posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza, è necessario chiarire se l'intenzione sia quella di conferire incarichi di reggenza. Occorrerebbe, inoltre, specificare a quale/i concorso/i si intenda fare riferimento; - la previsione di una procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami, che consta di un corso-concorso, per i docenti che, dall'a.s. 2006/2007, hanno avuto la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio e che non sono già collocati in quiescenza. I docenti che superano le prove sono inseriti in coda nelle graduatorie regionali relative ai concorsi banditi nel 2011, a decorrere dall'a.s. 2015/2016. In caso contrario, essi sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'a.s. 2016/2017. Al contempo, si prevede l'abrogazione, a far data dall'immissione in ruolo dei vincitori, e comunque non oltre il 1º settembre 2017, della disciplina vigente sul conferimento di incarichi di presidenza; - la previsione che i candidati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso per dirigente scolastico bandito prima del 1º gennaio 2011, che non hanno partecipato al corso di formazione, sono inseriti in coda alle graduatorie regionali relative ai concorsi banditi nel 2011 e, al termine del periodo di prova, sono sottoposti ad una prova scritta e una prova orale. All'esito positivo delle stesse, essi sono confermati in servizio con il riconoscimento del servizio prestato, a tutti gli effetti, dal giorno dell'assunzione. In caso di esito negativo sono ricollocati nei ruoli di appartenenza; – la previsione che i soggetti non in quiescenza per i quali è pendente un contenzioso giurisdizionale relativo al concorso per dirigenti scolastici del 2004 sono ammessi ad un corsoconcorso che prevede il superamento di una prova scritta e una prova orale. Nel caso di superamento di tali prove, essi sono inseriti, a partire dall'a.s. 2015-2016, in coda alle graduatorie regionali relative

ai concorsi banditi nel 2011. La definizione delle modalità applicative delle procedure relative alle tre fattispecie da ultimo indicate è demandata decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; - la novella dell'articolo 10 del TU spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115/2002), aggiungendo il processo in materia di integrazione scolastica di cui alla L. 104/1992 tra quelli esenti dal contributo unificato. Al riguardo, elementi chiarificatori si ricavano dall'interpellanza urgente 2-00183, discussa il 20.9.2013. Il riferimento è ai ricorsi in materia di sostegno scolastico. Il semplice riferimento alla L. 104/1992 non sembra in grado di identificare il processo richiamato, che sembra essere, tuttavia, quello derivante dai ricorsi al TAR concernenti « l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti ... posti in essere da pubbliche amministrazioni » (articolo 7, comma 1, decreto legislativo 104/ 2010). Una meno generica formulazione potrebbe fare riferimento ai « ricorsi amministrativi per la garanzia dell'attività di sostegno per gli alunni con handicap fisici sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

L'articolo 18, modificato, autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado, conseguente alla restrizione dell'ambito territoriale nel quale gli stessi possono essere nominati.

L'articolo 19, modificato, dispone in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Durante l'esame in sede referente è stato stabilito che il regolamento che deve disciplinare le procedure di reclutamento del personale (articolo 2, comma 7, lettera *e*), L. 508/1999) deve

essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge È stato, inoltre, previsto che i docenti inclusi nelle graduatorie di istituto che hanno maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento sono inseriti, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, in apposite graduatorie nazionali da utilizzare per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, in subordine alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 97/2004 (L. 143/2004), trasformate dal medesimo articolo 19 del decreto-legge in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato e indeterminato. Le modalità di inserimento sono definite con decreto ministeriale, per la cui emanazione non è indicato un termine. Inoltre, è stata soppressa la disciplina relativa al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo delle stesse Istituzioni. Il finanziamento agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati - che il decreto-legge stabiliva in 3 milioni di euro nel 2014 durante l'esame in sede referente è stato aumentato a 5 milioni di euro, utilizzando parte delle risorse destinate ai premi di cui all'articolo 3. La ripartizione sarà effettuata con decreto del MIUR, per la cui emanazione non è indicato un termine, sentiti gli enti locali che finanziano gli Istituti. Durante l'esame in sede referente è stato previsto anche un finanziamento di 1 milione di euro per il 2014 - coperto con la riduzione delle risorse destinate ai premi di cui all'articolo 3 - per le accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali: anche in tal caso, la ripartizione sarà effettuata con decreto del MIUR, per la cui emanazione non è indicato un termine. Infine, è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato presso le Istituzioni AFAM del personale ATA che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso alle nuove aree EP o Terza (come definite dal CCNL del 4 agosto 2010), a condizione che abbia maturato almeno 3 anni di servizio, nel rispetto della procedura di programmazione delle assunzioni presso le PP.AA.

L'articolo 20 abroga l'articolo 4 del decreto legislativo 21/2008, relativo al c.d. « bonus maturità » per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo che lo stesso bonus non è applicato neanche alle procedure già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Durante l'esame in sede referente è stato, però, introdotto un meccanismo di immatricolazione in soprannumero per i candidati che hanno sostenuto gli esami di ammissione per l'a.a. 2013/2014 per i corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Medicina veterinaria. Architettura, e che non si sono collocati, a causa dell'abrogazione dell'articolo 4 sopra citato, in posizione utile in graduatoria. In particolare, è previsto che essi sono ammessi in soprannumero nell'a.a. 2013/2014 nel corso di studi e nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria che sarebbe conseguita all'applicazione del « bonus », ovvero possono scegliere di iscriversi in soprannumero nell'a.a. 2014/2015, con il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'a.a. 2013/2014 per gli insegnamenti comuni ai corsi. Al riguardo si ricorda che il DM 449/2013, citato nel testo, riguarda anche le prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie. Occorre dunque valutare le conseguenze della disparità di trattamento che si determina per i candidati che hanno partecipato al test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, predisposto da ciascuna università e svoltosi il 4 settembre 2013, sulla base delle indicazioni del DM 449/2013, ai quali pure, in base all'articolo 10, comma 3, lettera b), dello stesso DM, si sarebbe dovuto applicare il bonus, secondo criteri autonomamente determinati da ciascuna università. Occorre, altresì, valutare la posizione dei candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, per i quali il Decreto Ministeriale 15 luglio 2013, n. 615 ha stabilito che la valutazione del percorso scolastico, per un punteggio massimo di 10 punti, è effettuata dalle singole università, secondo criteri autonomamente determi-

nati. Lo stesso DM, peraltro, ha disposto, all'articolo 1, comma 11, che « la graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati » e che « non sono consentite ammissioni in soprannumero ».

L'articolo 21, modificato, reca alcuni interventi in tema di formazione specialistica dei medici, prevedendo un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione di un'unica graduatoria nazionale. Dispone, inoltre, che, a partire dall'a.a. 2013/ 2014, la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza triennale, invece che annuale, sempre adottando un DPCM, come già previsto. Durante l'esame in sede referente è stato anche previsto che con decreto interministeriale MIUR-Salute, da emanare entro il 1º gennaio 2014, è ridotta, a partire dall'a.a. successivo all'emanazione, la durata dei corsi di formazione specialistica, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'UE, riorganizzando contestualmente le classi e le tipologie degli stessi corsi. Eventuali risparmi devono essere destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica. Si segnala che nel ddl di stabilità attualmente all'esame del Senato (A.S. 1120), all'articolo 10, comma 31, è prevista una riduzione da 5 a 4 anni delle scuole di specializzazione di area sanitaria, a decorrere dall'a.a. 2014/2015. Con decreto del MIUR, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, entro il 30 marzo 2014, può essere prevista una diversa durata dei corsi di formazione specialistica, entro il limite massimo di cinque anni. Nulla è specificato in merito agli eventuali risparmi che derivano dalla riduzione della durata dei corsi. Inoltre, è stato previsto che alla determinazione del numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, si proceda annualmente. Al contempo, sono stati modificati i criteri in base ai quali procedere a tale determinazione, aggiungendo, tra l'altro, l'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica. Infine, è stata disciplinata la procedura per l'accesso ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché la loro responsabilità assistenziale.

L'articolo 22, modificato: disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR) - che, in base all'articolo 2, comma 140. del decreto-legge 262/2006 (L. 286/ 2006), era stata definita con il decreto del Presidente della Repubblica 76/2010 introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 76/2010 per i componenti in carica. Durante l'esame in sede referente, in particolare, è stato reintrodotto, ai fini della nomina, il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (non presente nel decreto-legge); reca alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 213/2009. In entrambi i casi, durante l'esame in sede referente è stato portato da uno a due anni il termine di validità dell'elenco di persone dal quale il Ministro avanza la proposta di nomina.

L'articolo 23, modificato, reca disposizioni inerenti: le assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 188, della L. 266/2005, di recente modificato dall'articolo 9, comma 16-quinquies, del decreto-legge 76/2013 (L. 99/2013), in particolare reintroducendo la possibilità di ricorso a tali assunzioni per l'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti; il meccanismo di finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 213/2009. In par-

ticolare, la considerazione dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) rileverà solo per la ripartizione del finanziamento premiale. Durante l'esame in sede referente è stata, inoltre, prevista l'assegnazione per il 2013 al Fondo per il funzionamento ordinario delle università (FFO, cap. 1694) di somme relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory », inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, nel limite di euro 40.891.750, negli anni 2011 e 2012, e di euro 966.000 relativi al 2013. Con riferimento a quanto disposto per il 2011 e il 2012, si osserva che si prevede la destinazione ad altre finalità di somme già impegnate, benché non ancora pagate, e dunque di somme che dovrebbero risultare gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate. Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento. Con riferimento a quanto disposto per il 2013, si osserva che si stabilisce l'utilizzo di somme di parte capitale per altre finalità, di parte corrente, senza prevedere il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle stesse somme per la loro successiva riassegnazione.

L'articolo 24, modificato, autorizza l'assunzione, nel quinquennio 2014-2018, di 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Il decreto interministeriale per l'approvazione del fabbisogno di personale, già previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 213/2009, deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Durante l'esame in sede referente è stato, inoltre, previsto che, fino al completamento delle procedure di assunzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge per gli stessi profili professionali per i quali è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato. L'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 101/2013 (in corso di esame) dispone la possibilità, per le pubbliche amministrazioni (e quindi anche per gli enti di ricerca), di prorogare i contratti a tempo determinato dei lavoratori che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio, non oltre il 31 dicembre 2016. Prevede, altresì, che gli enti di ricerca pubblici (e non solo gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, come nel testo del decreto-legge) possono procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 165/2001, che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

L'articolo 25, non modificato, interviene in materia di accisa, disponendo aumenti scadenzati (dal 10 ottobre 2013, dal 1º gennaio 2014 e dal 1º gennaio 2015) delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico.

L'articolo 26, non modificato, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale), interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1º gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari.

L'articolo 27, modificato, reca: – il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FI-SPE); – le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo 28 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI DELLE DEPUTATE PAOLA BINETTI E TAMARA BLAZINA IN SEDE DI DISCUS-SIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 1574-A

PAOLA BINETTI. Il Presidente del Consiglio: « Ci interessa ricominciare a investire sull'educazione e l'istruzione dopo anni di tagli », ha esordito il Premier Enrico Letta illustrando il decreto al termine della riunione del Governo. « L'istru-